

Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo Area di Raccolta Ottimale “Etnea”

UFFICIO COMUNE DI ARO San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo
Via Rimembranze, n° 32 – CAP 95030 - San Pietro Clarenza (CT)
tel. 095529039 - fax 095529198 - cod. fisc. 80008250872

RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E SUCC. MOD. IN

MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI, APPROVATA
CON DELIBERAZIONI DEL DI C.C. N° 13 DEL 17/3/15 COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA,
DI C.C. N° 5 DEL 17/3/15 COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO

LOGO SAN PIETRO CLARENZA	Area di raccolta Ottimale "Etnea"	LOGO CAMPOROTOND O ETNEO
-----------------------------	--	--------------------------------

**SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI
QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO
DELL'A.R.O. "Etnea" San Pietro Clarenza – Camporotondo Etneo**

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34, Comma 20 DL 179/2012

- 1) *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*
- 2) *LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA DEL CICLO DEI RIFIUTI*
- 3) *INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE IL CICLO DEI RIFIUTI*
- 4) *OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ED UNIVERSALE IN TEMA DI CICLO DEI RIFIUTI*
- 5) *SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO*
- 6) *L'ASSENZA DI COMPENSAZIONI*

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO" per i comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo.
Ente affidante	"ARO" Intercomunale San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo.
	Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, e artt. 54 e 55 del Decreto Legislativo n 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n 163/2006 e s.m.i.,
Tipo di affidamento	Appalto di servizio
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara con procedura aperta;
Durata dell'affidamento	L'affidamento avrà una durata di anni sette
Nuovo affidamento o Servizio già affidato	la relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20).
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare:	territorio intercomunale interno all'ATO - "ARO" Intercomunale San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo.

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	<ul style="list-style-type: none"> • Ing. Angelo Guzzetta responsabile dell'Ufficio Tecnico Camporotondo Etneo; • Geom. Antonio Di Marzo Responsabile Ufficio tecnico LL.PP. S.Pietro Clarenza; • "ARO" Intercomunale San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo • Servizio Igiene e Sanità; • 095/529198
Ente di riferimento	
Area/servizio:	
Telefono:	
Email	
Data di redazione	
	<ul style="list-style-type: none"> • 11/03/2015

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Con Deliberazione di C.C. N° 29 del 29/09/2013 del Comune di San Pietro Clarenza, è stato approvato lo schema di convenzione e successivamente in data 30/09/2013 prot. gen. 7963 è stata stipulata la convenzione ex art.30 del TUEL, tra i Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo nella sede del Comune di San Pietro Clarenza per la formazione di una ARO (Area di Raccolta Ottimale) per la predisposizione di un piano d'ambito per la gestione associata del servizio di raccolta spazzamento e trasporto dei rr.ss.uu.;

Con le rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale cui la presente relazione è allegata, i Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, dando esecuzione alla deliberazione assunta dai rispettivi Consigli Comunali n. 52 del. 30.12.2013 e n. 1 del 07.01.2014, hanno deciso di affidare, mediante procedura aperta, il proprio ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, spazzamento, smaltimento finale) a terzi, nell'ambito dell'A.R.O. "Etnea" San Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo, costituita ai sensi dell'art. 1 c.2 della L.R. 3/2013 ed approvato con D.D.G. n. 976 del 27/06/2014.

Il Decreto Legge 18/10/2012, n.179 *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese* (Pubblicato in G.U. n.245 del 19 Ottobre 2012, Suppl. Ord. n. 194 - In vigore dal 20 Ottobre 2012), all'art.34 (*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*), c.13 prevede quanto segue: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

In termini di contenuti specifici, quindi la presente relazione:

- dà atto della natura di *servizio pubblico di rilevanza economica* del ciclo dei rifiuti;
- individua quale sia l'*ente affidante*;
- *definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale*;
- *da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta*;
- *indica le compensazioni economiche se previste.*

Ciascuno dei temi sopra elencati è oggetto dei paragrafi a seguire.

2. LA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO DI RILEVANZA ECONOMICA DEL CICLO DEI RIFIUTI

Appare innanzitutto necessario operare la classica distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore dei Comuni (diverse dai servizi pubblici) al fine di collocare il ciclo dei rifiuti in una delle due tipologie.

Tra molte, la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 9/9/2011 n.5068, sul criterio distintivo tra concessione di servizi ed attività resa al Comune evidenzia la distinzione come segue: *La giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione [spesso con tariffa a carico degli utenti], mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l'operazione rappresenta [un'attività resa al Comune].*

Circa il dibattuto tema della *rilevanza economica*, va innanzitutto evidenziato quanto espresso con la sentenza Consiglio di Stato, Sez.V, 23/10/2012 n.5409, la quale sintetizza gli argomenti che hanno animato la discussione.

La distinzione tra [servizi ed] attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo,cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica (secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione). In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi). Dunque, la distinzione può anzitutto derivare da due presupposti, in quanto non solo vi può essere un servizio che ha rilevanza economica o meno in astratto ma anche uno specifico servizio che, per il modo in cui è organizzato, presenta o non presenta tale rilevanza economica. Saranno, quindi, privi di rilevanza economica i servizi che sono resi agli utenti in chiave meramente erogativa e che, inoltre,

non richiedono una organizzazione di impresa in senso obiettivo (invero, la dicotomia tra servizi a rilevanza economica e quelli privi di rilevanza economica può anche essere desunta dalle norme privatistiche, coincidendo sostanzialmente con i criteri che contraddistinguono l'attività di impresa nella previsione dell'art. 2082 Cod. civ. e, per quanto di ragione, dell'art. 2195 o, per differenza, con ciò che non vi può essere ricompreso). Per gli altri servizi, astrattamente di rilevanza economica, andrà valutato in concreto se le modalità di erogazione, ne consentano l'assimilazione a servizi pubblici privi di rilevanza economica.

... La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore

Alla luce di tutto quanto sopra, per raccolta, trasporto, spazzamento e smaltimento dei rifiuti risultano ricorrere le caratteristiche sopra evidenziate perché il ciclo possa ben rientrare nell'alveo dei servizi pubblici, ancorché la tariffa non venga riscossa direttamente dal prestatore del servizio, bensì dal Comune, il quale però la determina assicurando la copertura integrale del costo del servizio, in conformità al piano d'intervento approvato con D.D.G. n. 976 del 27/06/2014.

Inoltre, il ciclo dei rifiuti è individuato esplicitamente quale *servizio*, oltre che da previgenti leggi (tra le altre, l'art.23 bis, c.10 d.l. 112 / 2008 nella sua versione originale), dall'art.200, c.1 d.lgs 152/2006 (norma nazionale in materia di ambiente).

Si può quindi concludere che il ciclo dei rifiuti, quando oggetto di affidamento, deve essere oggetto della relazione ex art.34, c.20 d.l. 179/2012 e succ. mod.

3. INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE AFFIDANTE IL CICLO DEI RIFIUTI

L'art.200 c.1 d.lgs.152/2006 (norma nazionale in materia di ambiente) *Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* già da tempo prefigurava che *La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, ... secondo i seguenti criteri:*

- a. superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b. conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c. adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
- d. valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e. ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*

f. *considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.*

Nel 2010 in Sicilia viene adottata la Legge Regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante la “gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” con cui si disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti.

Con l’articolo 1 comma 2 della l.r. n. 3/2013, concernente la gestione integrata dei rifiuti, è stato introdotto all’articolo 5 della l.r. n. 9/2010 il comma 2 ter che ha stabilito che i Comuni, in forma singola o associata e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica possono procedere all’organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Con successiva circolare dell’1 febbraio 2013, l’Assessorato all’energia, ha emanato la Direttiva n. 1/2013 che, al punto 1, ha inteso definire gli A.R.O., quali aree di raccolta ottimale al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all’efficienza gestionale all’interno degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

L’articolo 9 definisce inoltre i criteri del piano regionale di gestione dei rifiuti e modifica i livelli minimi di raccolta differenziata previste all’art. 205 del D.L. 152/06, nei seguenti:

- i. Anno 2010 R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento;
- ii. Anno 2012 R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- iii. Anno 2015 R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.

I Comuni di San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo, territorialmente confinanti e simili dal punto di vista urbanistico, morfologico e paesistico, hanno deciso di condividere la gestione comune dei servizi integrati di igiene urbana.

La delimitazione dell’A.R.O. San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo è stata effettuata, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 8 delle linee Guida sui Piani d’Ambito, così come previsto dalla Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1290 del 23 maggio 2013 n. 2/2013 dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di Pubblica Utilità.

4. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ED UNIVERSALE IN TEMA DI CICLO DEI RIFIUTI

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall’art.34, c.20 d.l.179/2012 e succ. mod., sono indiscutibilmente correlati all’impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico– sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti, il già sopra riportato art.200 d.lgs 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio, a cura dell'ente d'ambito. In base all'art.198, cc.2 e ss. d.lgs.152/2006 già sopra richiamato (*Competenze dei Comuni*):

2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito ..., stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ...;*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani*

3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

4. I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In materia di conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti debba essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni medio - piccole, il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta;spazzamento stradale; smaltimento finale).

Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i

quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile.

Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile.

Quanto allo smaltimento finale dei rifiuti, si tratta di un segmento la cui evoluzione non può essere di competenza comunale, bensì a livello regionale; pertanto, il tema risulta essere materia che sfugge alla disponibilità del singolo Comune o della stessa concorrenza totale nel mercato.

Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art.25, c.4 DL 1/2012 convertito in Legge 27/2012, in base al quale *Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 DLgs 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.*

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti **si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.**

5. SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale stabilisce l'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

Per i servizi di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio dovrà tener conto sia della disciplina comunitaria sia delle norme nazionali settoriali.

Con riferimento alle "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 comma 2 ter della Lr 9/2010 nelle more d'azione del Piano d'Ambito" dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, si prevede di affidare la gestione del servizio attraverso la esternalizzazione a terzi, con espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Tale affidamento risulta quindi conforme ai dettami comunitari in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

6. L'ASSENZA DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE

La presente relazione deve infine affrontare il tema degli aiuti di Stato, come previsto dall'art.34, c.13 DL 179/2012.

Il corrispettivo a fronte del contratto di servizio non configura certamente un aiuto di Stato, si ritiene di dover dare atto del fatto di non dover inoltrare alcuna segnalazione sul tema.


Infatti, il corrispettivo per la gestione del servizio è attinente esclusivamente a quest'ultimo, non si rileva l'utilizzo gratuito, da parte dell'affidatario, di infrastrutture di proprietà comunale a titolo gratuito (o situazioni analoghe), né il Comune eroga contributi a fondo perduto a supporto dell'affidatario ad altro titolo (ad esempio, per la realizzazione di impianti, per la sostituzione del parco cespiti o altro).

San Pietro Clarenza, lì

Comune di San Pietro Clarenza

Responsabile dell'U.T.C. LL.PP.

(Geom. Antonio Di Marzo)



Comune di Camporotondo Etneo

Responsabile dell'U.T.C.

(Ing. Angelo Guzzetta)



Proposta di inserimento al p.to 2, comma 6 .

In ogni caso il ruolo del singolo Comune quale Ente concedente/affidante, in attesa dell'istituzione di un Ente d'ambito, è sancito dalla legge vigente: in base all'art.198, c.1 DLgs 152/2006 (Competenze dei Comuni), "Sino all'inizio delle attività del soggetto gestore individuato dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora abrogato ex art.12, c.1 DPR 168/2010".

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE-PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

CRUPI ONOFRIO ORAZIO

CHARENZA AGATA

DOTT. SSA LOREDANA PATTI

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 20/3/15 e vi rimarrà fino al 04/04/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal.....
al a norma dell'art.11 della L.R. 03.12.1991, n°44 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami né opposizioni.

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Loredana Patti

LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

[] è divenuta immediatamente esecutiva il giorno perché dichiarata tale ai sensi dell'art.12 comma 2 L.R. n°44/91

[] diverrà esecutiva il giorno e cioè trascorsi dieci giorni dalla negativa pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. n°44/91)

[] è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata tale per pericolo o nel ritardo.

Dalla residenza municipale li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Loredana Patti